Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1982, n. 154.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli Perugini » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli Perugini » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Umbria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' *riconosciuta* la denominazione di origine controllata dei vini « Colli Perugini » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1982.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1982, con la denominazione di origine controllata « Colli Perugini », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative alla tenuta degli albi dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli Perugini ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Colli Perugini » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'istituto stesso, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1982
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 62

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « COLLI PERUGINI ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Perugini » è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli Perugini » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano toscano dal 65 all'85 %;

Verdicchio, Grechetto, Garganega e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente dal 15 al 35 %, con una presenza della Malvasia del Chianti non superiore al 10 % del totale.

I vini « Colli Perugini » rosso e rosato debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dal 65 all'85 %;

Montepulciano, Ciliegiolo, Barbera e Merlot da soli o congiuntamente dal 15 al 35 % con una presenza del Merlot non superiore al 10 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Colli Perugini » debbono essere prodotte nella zona geografica che comprende in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Piegaro in provincia di Perugia e S. Venanzio in provincia di Terni.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località La Pallotta di Perugia, a quota 388 all'incrocio tra la strada statale 75-*bis*, proveniente da Ponte S. Giovanni e la strada statale Tuderte, proveniente dalla strada statale Tiberina 3-*bis*, la linea di delimitazione segue la strada statale 75-*bis* fino alla stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge e quindi segue la strada statale Trasimeno (numero 75) in direzione ovest fino a raggiungere l'abitato di Olmo all'incrocio del confine tra il comune di Perugia e quello di Corciano, prosegue lungo tale confine in direzione sud, supera la stazione ferroviaria di Ellera e raggiunge la strada statale Pievaiola (n. 220) in località Strozzacapponi. Prosegue verso sud-ovest per la strada statale Pievaiola fino all'Osteria vecchia, in prossimità del km 22, da dove prosegue verso sud lungo la strada per Pietrafitta fino ad incrociare (quota 220) il fiume Nestore per risalirlo poi in direzione ovest fino a raggiungere la strada per Castiglion Fosco (quota 234), ridiscende lungo questa verso sud sino alla Cappelletta a quota 358, all'altezza del centro abitato di Castiglion Fosco, da dove prende a seguire verso sud la strada per Poggio della Croce, lo supera e dopo aver costeggiato ad ovest il M. Città di Fallera ad occidente raggiunge quota 572 per seguire poi verso sud l'impluvio e ridiscende nella stessa direzione il F.sso Greppolischieto fino alla confluenza con il F.sso Serpolla e quindi lungo quest'ultimo verso sud incrocia il confine di provincia tra Perugia e Terni. Segue tale confine in direzione est ed allo incrocio con il torrente Ferzinone segue tale corso d'acqua fino alla confluenza con il F.sso Capannuccio. Risale il F.sso Capannuccio in direzione sud fino ad incrociare al km 35 la strada per S. Venanzo al km 35 (quota 388), segue tale strada verso S. Venanzo ed al km 36,50 circa quella che, in direzione ovest, costeggia Rofecastello e prosegue verso sud per quota 430, 446, 460, 476, 505 e 449. Da quota 449, poco prima che la strada raggiunga il centro abitato di Ripalvella prende la strada campestre che, attraverso la località il Passo, raggiunge Pod.re il Poggio (quota 330) lo supera ed incrocia il T. Montecastello a quota 237; risale il corso sino a quota 244, fino alla confluenza con il fosso proveniente da sud-est per risalirlo poi fino all'incrocio con la strada che conduce a Pod.re T.re Salviano. Segue quest'ultima in direzione sud-ovest passando per le quote 334 e 362 e quindi in direzione sud la strada per Doglio dopo aver superato le quote 409, 453, 489, costeggiando ad occidente il centro abitato di Doglio, prosegue poi fino ad incrociare la strada per Montecastello a quota 498 in prossimità della località La Torre. Da quota 498 segue in direzione nord la strada per Montecastello supera il centro abitato costeggiandolo a sud e prosegue verso est per la strada che in prossimità del Pod.re Biscarrini (quota 182) raggiunge quella per Fratta Todina, percorre questa in direzione nord e superato il ponte sul T. Faena piega in direzione est per la strada che raggiunge la stazione di Fratta Todina. Dalla stazione segue la strada ferrata in direzione nord e lungo questa supera il fiume Nestore fino ad incrociare la strada per Cerro a quota 172 (località Morelli II) prosegue verso est lungo la strada che conduce a Cerro e quindi in direzione nord segue quella vicinale per S. Orsola che raggiunge per proseguire poi in direzione ovest fino ad incrociare la linea ferroviaria a quota 187 e lungo questa prosegue verso nord e alla stazione di Ponte S. Giovanni si dirige, in direzione nord-ovest, percorrendo la strada che, dopo aver attraversato la strada di Pieve di Campo, raggiunge Perugia in località Porta S. Gerolamo e seguendo via Bonfigli, attraverso la galleria nei pressi del tiro a segno, tocca quota 445, raggiunge Porta S. Costanzo e da qui si immette sulla strada statale 75-*bis* al km 1 per raggiungere il bivio La Pallotta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli Perugini » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche, caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di piano e di fondovalle e quelli ad una quota superiore ai m 450 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Colli Perugini » non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura principale pura.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura mista deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Per i vini « Colli Perugini » la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore: al 70 % per i tipi bianco e rosso ed al 60 % per il rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli Perugini » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 ed ai vini « Colli Perugini » rosso e rosato una graduazione alcoolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Colli Perugini » all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Colli Perugini » bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

« Colli Perugini » rosso:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Colli Perugini » rosato:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso delicato;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
gradazione alcoolica complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, può figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti i vitigni: Malvasia del Chianti e Merlot, rispettivamente per i vini « Colli Perugini » rosso o rosato, purché la differenza della percentuale prevista non sia superiore al 5 %.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli Perugini » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(1652)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1981.

Finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento (CEE) n. 270/79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento delle funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento n. 270/79 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia;

Visto il « Piano quadro » di divulgazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 del citato regolamento n. 270/79, approvato dal C.I.P.A.A. nella seduta dell'11 luglio 1980 e dalla C.E.E., con decisione del 23 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1980 concernente l'istituzione del Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980;

Ritenuto che occorre determinare, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della citata legge 3 ottobre 1977, n. 863, l'onere derivante dalla applicazione del ricordato regolamento n. 270/79, relativo agli interventi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento del citato comitato interregionale di divulgazione agricola, per l'organizzazione ed il funzionamento dei centri interregionali e per tutte le attività inerenti la formazione dei divulgatori, in conformità a quanto previsto nel suindicato « Piano quadro »;

Considerato che il predetto onere può calcolarsi in complessive L. 10.000.000.000, così come indicato nel predetto « Piano quadro », in ragione di L. 1.500.000.000 per l'anno finanziario 1982, L. 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1983 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1984 e 1985;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma come sopra indicata dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal regolamento comunitario n. 270/79 del Consiglio delle Comunità europee del 6 febbraio 1979, concernente lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, la spesa è determinata nella misura di L. 10.000.000.000.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di L. 10.000.000.000 di cui al precedente art. 1, in ragione di lire un miliardo 500.000.000 per l'anno finanziario 1982, lire 2 miliardi 500.000.000 per l'anno finanziario 1983 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1984 e 1985, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per la esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il comitato interregionale di cui alle premesse delibera annualmente nei limiti delle somme di cui al precedente art. 2 e sulla base di quanto stabilito nel « Piano quadro » per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, approvato dal C.I.P.A.A. nella seduta dell'11 luglio 1980 e dalla C.E.E. con decisione del 23 marzo 1981, in ordine alle somme occorrenti per il funzionamento dei centri interregionali di formazione, per la realizzazione dei programmi annuali di formazione dei divulgatori, per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti permanenti, per il funzionamento del comitato interregionale stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, provvede ad assegnare alle regioni, nel cui territorio hanno sede i « Centri interregionali di formazione », i fondi per il funzionamento dei centri stessi e per la realizzazione dei programmi annuali di formazione dei divulgatori.

Le somme destinate alle regioni ai sensi del precedente comma verranno accreditate alle regioni stesse in ragione del 50 %, a titolo di anticipazione; per la parte residua, in una o più soluzioni sulla base della attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Pepubblica italiana.

Dato a Roma, 17 novembre 1981

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA — BARTOLOMEI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1982
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 37

(1868)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 aprile 1982.

Determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;

Considerata la necessità di provvedere nella forma e con le modalità indicate nella anzidetta disposizione alla determinazione, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, del limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1982 il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nella misura di L. 19.100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1982

Il Ministro: DI GIESI

(1862)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 aprile 1982.

Estensione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dell'obbligo di acquistare il prodotto della distillazione che abbia un titolo alcolometrico inferiore al 96 % vol., ma che non scenda al di sotto dell'86 % vol.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare, il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82, del 25 marzo 1982 che fissa le norme generali per le operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 ed, in particolare il suo art. 6, paragrafo 2, che concede, agli Stati membri, la facoltà di far acquistare al proprio organismo di intervento il prodotto della distillazione che abbia un titolo alcolometrico inferiore a 96% vol., ma che non scenda al di sotto dell'86% vol.;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 773/82, del 2 aprile 1982 relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79;

Attesa la necessità — al fine di dare la massima efficacia alla norma comunitaria in questione — di usufruire della deroga di cui al citato art. 6, paragrafo 2 del regolamento n. 701/82;

Decreta:

Articolo unico

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in applicazione del regolamento (CEE) n. 701/82 citato nelle premesse, è tenuta ad acquistare anche il prodotto di cui all'art. 6 paragrafo 2, secondo comma, avente titolo alcolometrico inferiore a 96% vol., ma che non scenda al di sotto dell'86% vol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1870)

DECRETO 6 aprile 1982.

Aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola avviati alla distillazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione dei vini da tavola ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, ed in particolare il suo art. 19;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione straordinaria prevista dal citato regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82, al fine di garantire l'avvio degli stessi alla predetta distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati alla distillazione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82 citato nelle premesse devono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine e dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1869)

DECRETO 6 aprile 1982.

Determinazione delle caratteristiche dell'alcool proveniente dalla distillazione dei vini da tavola che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo deve acquistare ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82 del 25 marzo 1982.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare il suo articolo 15;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82 del 25 marzo 1982 che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 773/82 del 2 aprile 1982, recante modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79;

Attesa la necessità di fissare le caratteristiche del prodotto che l'A.I.M.A. deve acquistare ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 701/82;

Decreta:

Articolo unico

L'alcool proveniente dalla distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, che l'A.I.M.A. è tenuta ad acquistare ai sensi dei regolamenti citati nelle premesse, deve avere le seguenti caratteristiche:

deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine;

la sua gradazione in volume, a 15°, 56 C, non deve essere inferiore a 96° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria;

le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcool anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

alcool metilico in volume	cc	0,125%
acidità, in acido acetico . . .	»	1,5%
esteri, in acetato di etile	»	8%
aldeidi	»	2,5%
alcoli superiori . .	»	4,5%
furfurolo « F » . .		non rilevabile

la colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 15 minuti primi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1871)

DECRETO 6 aprile 1982.

Condizioni e modalità alle quali è subordinata la costituzione della cauzione per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA per la distillazione dei vini da tavola.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo — modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 — ed, in particolare, il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio del 25 marzo 1982, che stabilisce le norme generali per la distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 773/82 del 2 aprile 1982, relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82;

Considerato che, l'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 701/82 prevede che gli aventi diritto possono richiedere il pagamento anticipato degli aiuti stabiliti per la distillazione dei vini da tavola previa la costituzione di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dello organismo di intervento;

Considerata la necessità di fissare i criteri per la costituzione di detta cauzione;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento degli aiuti FEOGA di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82 del 25 marzo 1982 viene effettuato, su esplicita richiesta degli aventi diritto, anteriormente all'espletamento dei controlli presso l'organismo di intervento — A.I.M.A. — non appena il richiedente presenta un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione di importo pari al 110% dell'aiuto di cui si chiede il pagamento. Tale cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924 n. 287, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi dodici prorogabile per altri sei mesi ed, eventualmente, per altri sei mesi se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nei regolamenti comunitari citati nelle premesse, dopo che sono stati effettuati i controlli sull'esistenza del diritto all'aiuto del quale si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1872)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **155.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2.000.000 disposto dalla sig.na Borsetti Clelia con testamento olografo 30 luglio 1977, pubblicato a rogito dott. Afferni Angelo, notaio in Biella (Vercelli), il 28 settembre 1978, n. 1651 di repertorio e n. 110 di fascicolo, registrato a Biella il 16 ottobre 1978 al n. 5865, vol. 149.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 115

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **156.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in depositi di conto correnti bancari per un saldo complessivo di L. 39.258.182, disposto dalla sig.ra Guzzetti Giuseppa ved. Sala, a favore dei ciechi di don Gnocchi, che si identificano con la fondazione medesima come ha fatto presente il presidente della stessa, con testamento olografo 1° ottobre 1976, pubblicato a rogito dottor Giovanni Olivares, notaio in Milano, in data 11 gennaio 1979, n. 170071/34830 di repertorio, registrato a Milano il 17 ottobre 1979 al n. A/2-01032, serie I.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 116

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza dell'insegnamento di teoria dei modelli presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Udine.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Udine è vacante l'insegnamento di teoria dei modelli, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(1864)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pavia ad ampliare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 il Consorzio agrario provinciale di Pavia, via Mazzini n. 14, è stato autorizzato ad ampliare il magazzino generale ubicato in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, con un fabbricato di nuova costruzione della superficie di mq 3270 circa.

(1766)

Riconoscimento e classificazione degli artifici pirotecnici denominati « Luci romane venti sfere », « Luci romane dieci sfere » e « Luci romane cinque sfere ».

Con decreto ministeriale 27 marzo 1982, n. 10.00055, gli artifici pirotecnici denominati « Luci romane venti sfere », « Luci romane dieci sfere », « Luci romane cinque sfere », sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria V, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1767)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti varietà agrarie

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 è stata autorizzata la commercializzazione, in Italia, fino al 31 marzo 1983, dell'ibrido di mais « Sol Anjou 68 », cancellato dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale 5 novembre 1981, già regolarmente certificato nel Paese di origine.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 è stata autorizzata la commercializzazione, in Italia, fino al 31 dicembre 1983, del seme della varietà di barbabietola da zucchero « Polyro », cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale 4 novembre 1981, già regolarmente certificato nel Paese di origine.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 sono state cancellate dal registro di varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », le seguenti varietà:

Indivia scarola:

Lattea.

Rapa:

Lunga bianca colletto rosso di Brovada.

(1678-1679-1680)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spalt - Lavorazioni tessili, con sede legale in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, con sede legale in Genova, ora Nuova Italsider S.p.a., con sede legale in Genova, unità mineraria Isola D'Elba, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1863)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di marzo 1982, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1982 rispetto a marzo 1981 risulta pari a più 16,1 (sedicivirgolauno).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1982 rispetto a marzo 1980 risulta pari a più 39,4 (trentanovevirgolaquattro).

(1879)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di microbiologia posti n. 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(1902)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23, 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, ospedale regionale di Torrette di Ancona il giorno 25 maggio 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(1900)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università di Ferrara.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(1901)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università di Modena.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra, oppure del diploma di abilitazione di perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(1903)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università di Parma

Titolo di studio richiesto: diplomi di abilitazione rilasciati da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(1904)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli Enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari seconda la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Teatini Gianpietro, nato a Milano il 18 febbraio 1931, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli idonei dei primari di otorinolaringoiatria ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Teatini Gianpietro, nato a Milano il 18 febbraio 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'indoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 10 novembre 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(1867)

OSPEDALE CIVILE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(268/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(269/S)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 35, IN RAVENNA

Concorso ad un posto di primario di oncologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oncologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ravenna.

(263/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 98 del 9 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 27 « Colline metallifere », in Massa Marittima: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 32 « Amiata », in Castel del Piano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 3, in Belluno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico/a di laboratorio.

Comitato nazionale per l'energia nucleare:

Concorso, per esami, ad otto posti di assistente amministrativo in prova.

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie generali di due pubblici concorsi.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821000)